

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

TRIBUNALE DI SALERNO

Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER C.P.C.**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151
C.P.C.**

Per: La sig.ra **Lucia De Santis**, nata a Salerno il 28.12.1977, e residente in Cetara (SA) alla Via F. Prudente, 2 CF: DSNLCU77T68H703T, rappresentata e difesa, giusta di mandato a margine del presente ricorso, dall'Avv. Maddalena Sisinni C.F. SSNMDL78T50E919Q, PEC avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it e dall'avv. Giuliana Alati, C.F. LTAGLN68L71F138E Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la CGIL di Salerno, sita in via Manzo, 64;

-Ricorrente-

Contro: **MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 è domiciliato per legge;

- Resistente -

E contro: **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Salerno, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.**, corrente in Salerno alla via Monticelli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 è domiciliato per legge;

-Resistente-

E nei confronti di Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "A047 – Matematica", inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

2017, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

-potenziali resistenti-

OGGETTO: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Salerno per il triennio 2014/2017 al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

La sig.ra Lucia De Santis espone:

1. di essere abilitata alla docenza per la classe di concorso A047 – Matematica, in virtù del "Percorso abilitante speciale" conseguito il 22.04.2015 presso l'Università degli Studi di Salerno (all. n. 1);
2. di essersi laureata in "Matematica" V.O. (facoltà di Scienze Matematiche fisiche e Naturali) in data 25.03.2004 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
3. di essere docente precaria attualmente inserita nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, come da titolo di servizio allegati (all. n. 3);
4. di aver conseguito l'attestato per il Corso di Perfezionamento Universitario in "E-Learning" in data 16.04.2005 presso la Libera Università degli Studi "San Pio V" con sede in Roma (all. n. 4);
5. di aver conseguito l'attestato per il Corso di Perfezionamento (*post lauream 1500 ore*) in "Didattica della Matematica" in data 15.11.2005 presso il Consorzio Interuniversitario "FOR. COM." (all. n. 5);
6. di aver prestato servizio all'interno di Istituti Scolastici da oltre tre anni onde poter accedere al corso speciale per l'abilitazione all'insegnamento (PAS);
7. di non avere mai potuto chiedere ed ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE, così trasformate con art. 1 comma 605 lett. C l. n. 296/2006), in quanto il MIUR, nei decreti ministeriali emanati in successione fino al D.M. n. 235/2014, ha sempre escluso la natura abilitante dei cd. PAS (percorsi abilitanti speciali);
8. che con D.M. MIUR 58/13 art. 1 sono stati attivati, da parte degli Atenei ed altre Istituzioni, corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – denominati percorsi abilitanti speciali (PAS) – per i docenti privi della specifica abilitazione che avevano prestato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e sino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero in centri di formazione professionale. Senonchè l'art. 4 reg. MIUR 25.03.2013 n. 81 sancisce che i titoli di abilitazione

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

conseguenti al termine dei percorsi di cui al suddetto decreto non consentono l'inserimento in GAE di cui all'art. 1 comma 605 della L. 27.12.2006 n. 296, dando diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle Graduatorie di Istituto ex art. 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13.06.2007 n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

9. Varie norme di rango primario hanno consentito ai doceti abilitati di inserirsi nelle GAE originariamente denominate permanenti quali l'art. 2 comma 1, 2 e 4 L. 124/99, art. 1 comma 6 bis L. 306/200 e art. 1 comma 1 ter L. n. 143/04.
10. Il ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015, ha stabilito, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 1 settembre 2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni).
11. L'odierna istante, pertanto, pur avendone diritto è rimasta "esclusa" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.

Queste le circostanze di fatto.

.....

A) Sull'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI.

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP). Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) introdotte con la Legge n. 341/1990 i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni. Per accedere ai corsi era necessario superare una dura preselezione, pagare una retta piuttosto elevata, frequentare le lezioni e superare l'esame finale abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti.

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

Con la Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.

In realtà, la asserita chiusura delle predette Graduatorie è più teorica che effettiva. La stessa Finanziaria del 2007 infatti faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE è la Legge stessa a prevedere una (prima) eccezione facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle GP.

Ma vi è di più. Nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazione presso le SSIS ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione. Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n. 169/2008 (art. 5 bis) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti. La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse. A ben guardare infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dell'odierno ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Quanto detto è altresì acclarato dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA e PAS.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle sopresse SSIS, richiedono il superamento di una dura preselezione, il pagamento di una retta di circa € 2.500,00 e il superamento di un esame finale anch'esso abilitante a tutti gli effetti.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

A ogni buon conto, nessun dubbio sussiste sul fatto che i titoli conseguiti dalla ricorrente frequentando il PAS abbia lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che poi sono stati inseriti in GAE, innanzitutto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro; inoltre perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS ed il nuovo costituito da PAS e TFA non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi hanno lo stesso valore abilitante del primo.

Quanto detto è di particolare importanza ove solo si consideri che sia le Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS ad inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime. Facoltà che invece viene negata alla ricorrente dall'art. 9 del DM n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dell'art. 4 del recente DM n. 326/2015 che non consentono nuovi inserimenti e che prevedono la presentazione della domanda esclusivamente via WEB tramite il sito istituzionale del Miur che tuttavia, non riconoscendo il valore abilitante del titolo conseguito dalla ricorrente, non consente loro nessun invio.

A) ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEI PROPRI DECRETI

1) sulla violazione artt. 3, 51 e 35 della Costituzione:

Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE all'odierna ricorrente sia del tutto illegittimo in quanto determina una evidente discriminazione tra quest'ultima e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare è palese la violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione che garantiscono il diritto dei ricorrenti di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità.

In altre parole, l'odierna ricorrente che ha con sacrificio conseguito il titolo di abilitazione ha il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si sono abilitati prima di lui e ai quali sia la Finanziaria

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

2007, sia la Legge n. 169/2008 hanno riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle GAE.

Il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.

Se a quanto detto aggiungiamo il fatto che l'altro canale di assunzioni costituito dalla partecipazione ai concorsi è in pratica congelato dal Miur che li ha banditi solo nel 1999 e nel 2012, la possibilità concreta di accedere al ruolo da parte del ricorrente è nulla con conseguente condanna ad una condizione di precariato perenne.

Da ciò si comprende bene quindi che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione posto che le Graduatorie non solo sono condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche.

2) sul diritto della ricorrente all'inserimento in GAE

Il diritto rivendicato dalla ricorrente è altresì confermato dalla ratio della Fin. 2007 che infatti trasforma le GP in Graduatorie ad esaurimento solo per risolvere il fenomeno del precariato storico, in vista di una riforma del sistema di abilitazione e quindi di accesso al ruolo, che privilegiasse la formazione professionale dei docenti.

Alla pretesa chiusura delle GAE pertanto avrebbe dovuto coerentemente seguire, in ipotesi, la soppressione del canale di assunzioni costituito dalle GAE stesse al fine di realizzare, come peraltro il Miur tenta di fare, le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale. Se dunque il Legislatore avesse abrogato il T.U. in materia scolastica nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% anche attingendo dalle GAE, facendo ovviamente salvi i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di accesso al P.I.

In questo modo i docenti venuti dopo la riforma avrebbero deciso liberamente se iscriversi ai corsi abilitanti non per inserirsi nelle GAE, come è stato loro rappresentato, ma unicamente per migliorarsi professionalmente e per ottenere un punteggio più alto da spendere, eventualmente, in sede concorsuale.

Ma quanto appena descritto non si è in alcun modo verificato ed essendo il canale di assunzioni costituito dalle GAE attualmente in vigore, deve necessariamente essere accessibile a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni soggettive e di fatto di chi è stato inserito in passato solo in virtù di un fattore temporale favorevole.

Al riguardo, con sentenza n. 5671/2008 il CDS ha confermato che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

Se dunque, da un lato, il Miur chiede l'abilitazione alla ricorrente al fine di migliorare la proprie capacità professionali e poter partecipare alle assunzioni in ruolo, dall'altro le deve essere consentito di poter accedere ad entrambi i canali di assunzioni previsti per legge (concorso e GAE) onde evitare la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui ripetesi, possono accedere al P.I. tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

Nel caso che ci occupa, invece, nonostante la ricorrente sia in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito l'inserimento di nuovi docenti anche dopo la loro asserita chiusura, è a lei precluso ogni ingresso e quindi la possibilità di accedere al P.I. a condizioni di parità.

3) sull'inserimento in GAE dei docenti abilitati

Anche la Legge n. 169/2008 ci consente di ritenere che la Finanziaria 2007 non abbia voluto chiudere le GAE definitivamente o che comunque tale pretesa chiusura possa ritenersi abrogata e/o superata dalla possibilità di inserirsi in GAE anche da parte dei docenti che si sono abilitati dopo la loro trasformazione.

In ogni caso il diritto in essa previsto deve essere applicato in via analogica anche all'odierna ricorrente in quanto, ripetesi, si trova nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti cui la legge direttamente si riferiva. Appare evidente l'illegittimità e la violazione del diritto dell'istante ancor più laddove si consideri che lo stesso è negato da Decreti Ministeriali che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore alla Costituzione e alle Leggi sopra richiamate.

4) sulla normativa comunitaria che conferma il diritto della ricorrente

Il diritto della ricorrente ad essere inserita in GAE è inoltre confermato dalla normativa comunitaria.

In particolare la Direttiva Europea n. 70/99, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il Dlg. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-quater prevede che "Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, (...), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine".

In altre parole i docenti con almeno sei mesi di servizio, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in virtù delle richiamata disposizione, sono illegittimamente esclusi da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie ad esaurimento. Ciò comporta una grave violazione dei principi della Direttiva stessa, oltre che delle Legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

indeterminato costituisce la regola mentre quello a tempo determinato l'eccezione. Inoltre, secondo la Direttiva n. 36/2005, recepita con il Dlg. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, tale qualifica professionale, di cui è chiaramente in possesso la ricorrente, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE.

L'odierna istante pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE, deve avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento. Se infatti la medesima facesse valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo potrebbe tranquillamente accedere alla professione di insegnante che invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Inoltre, l'art. 3, comma 3 della citata Direttiva, nell'assimilare a "un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro", equipara una esperienza professionale di tre anni ad un titolo formativo abilitante, anch'esso sufficiente a consentire l'accesso al ruolo da parte del ricorrente.

Il DM impugnato invece, nel negare l'accesso al ruolo precludendo l'inserimento in GAE alla ricorrente in possesso dei tre anni di esperienza professionale contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza dei cui all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare. La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Estero, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo con il D.M. n. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dal ricorrente che è tenuto fuori dalle GAE.

Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione perché in questo modo viene impedita la migliore utilizzazione di soggetti che hanno dimostrato di essere qualificati all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur ma dallo

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

stesso disattesi, per insegnare (TAR Catania, ordin. n. 275/29.06.2005). Pertanto, una volta accertato che secondo le Direttive citate la ricorrente è in possesso, quantomeno al pari dei docenti abilitatisi all'estero, di valida qualifica professionale o del servizio richiesto avente di per se valore di titolo abilitante, ne deriva che non può essere ammessa alcuna disparità di trattamento sul piano giuridico tra le due categorie.

Da ciò inevitabilmente discende che il comparente, in virtù della tutela che riceve anche a livello comunitario, ha pienamente diritto di essere inserito nelle GAE al fine di poter partecipare, ex artt. 3, 51, 97 Costituzione, alle assunzioni nel P.I. a condizioni di eguaglianza.

5) sulla Giurisprudenza che riconosce il diritto di inserimento in GAE alla ricorrente:

Anche la recente giurisprudenza ha riconosciuto il diritto vantato dalla ricorrente.

In particolare si richiama l'ordinanza del CDS n. 5878/2014 che riconosce ai docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola di istruzione secondario di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Dello stesso tenore è la recente Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, nonché i Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 con i quali il CDS ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella III fascia delle GAE. Si segnala in senso favorevole anche l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE nonché la sentenza del Tribunale di Terni n. 2273 del 08.07.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti abilitati con i PAS (docc. nn. 109-112).

Quanto finora detto è stato altresì riconosciuto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 05659/2015 del 18.12.2015 che ha consentito l'ammissione di docenti abilitati PAS all'inserimento in GAE (all. n. 4).

Anche il Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro, con ordinanze nn. 579 e 581 del 19.10.2015, (all. n. 5), ha confermato che è illegittimo il D.M. 58/13 in quanto non consente l'immissione nelle Gae agli abilitati con Pas per due ragioni principali:

- La prima di esse è costituita dal fatto che esistono diverse norme di rango primario che hanno consentito l'ingresso nelle Gae. Al riguardo si citano l'art. 2 comma 1, 2 e 4 L. 124/99, art. 1 comma 6 bis L. 306/200 e art. 1 comma 1 ter L. n. 143/04.
- La seconda riguarda la riapertura delle Gae in due casi distinti che hanno visto coinvolti gli abilitati COBASLID, gli educatori musicali e i laureati in Scienza della Formazione Primaria. In definitiva i

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

Pas posseggono identico valore concorsuale rispetto alle SISS. Si tratta di discriminazioni inaccettabili ed anche di una infondata violazione dell'art.3 della Costituzione per cui il suddetto Tribunale ha ordinato al Miur di inserire gli abilitati PAS in Gae consentendo loro di partecipare al piano di assunzioni. Le sentenze relative alla discussione di un ricorso d'urgenza ex art.700, discusso lo scorso 19 ottobre 2015 dal Tribunale del Lavoro di Pordenone, riportano i numeri 579 e 581 del R.G. (all. n. 4).

5) Sul valore abilitante del PAS riconosciuto dal MIUR

Proprio il Miur sul suo sito internet (URP del MIUR) dichiara che i PAS “percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento” (DM 23 marzo 2013) sono titolo abilitante all'insegnamento (all. n. 6 – URP del Miur).

C) SUI DANNI SUBITI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR

Il comportamento del MIUR che, dunque, vieta alla comparente la possibilità di accedere al ruolo negando di fatto la possibilità di entrare nell'unico canale di assunzioni a tempo indeterminato realmente attivo, determina allo stesso gravi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale.

In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe alla comparente di essere assunta a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

Alla luce delle considerazioni effettuate è evidente la sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere in GAE e partecipare alle assunzioni in ruolo.

E' infatti acclarato che:

- 1) La Costituzione e la normativa europea garantiscono e tutelano il diritto di accesso al P.I. a tutti i cittadini a condizioni di eguaglianza;
- 2) La Fin. 2007 ha consentito ai docenti che frequentavano il corso abilitante di inserirsi nelle GAE;
- 3) La Legge 169/2008 ha consentito ai docenti abilitati di inserirsi anche dopo la loro pretesa chiusura;
- 4) la ricorrente si trova nelle stesse condizioni sostanziali e di fatto dei docenti anche comunitari che per contro sono stati inseriti e che oggi vengono assunti in ruolo.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

La ricorrente ha pertanto diritto di essere inserita in particolare nella TERZA fascia delle GAE riservata ai docenti che hanno, come l'odierna ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento. In tal senso l'ordinanza del CDS n. 5878/2014, il Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro, ordinanze nn. 579 e 581 del 19.10.2015 e il Tribunale di Terni sentenza n. 2273/8.7.2015, hanno disposto l'inserimento a pieno titolo in GAE dei docenti abilitati con i PAS. In caso contrario, appare evidente che oltre al danno rappresentato dalla mancata possibilità di accedere al ruolo e quindi alla stabilità della propria vita che può derivare solo da un posto di lavoro a tempo indeterminato di cui la ricorrente ha diritto, si aggiungerebbe anche la beffa rappresentata dai costi e sacrifici personali che la medesima ha dovuto sostenere per ottenere una abilitazione richiesta dal Miur per poter essere inseriti in GAE e poi dallo stesso non riconosciuta valida a tale effetto.

D) SUL PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se la ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al *periculum in mora* va considerato che è in *re ipsa* atteso che, **sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012.** Inoltre, per lo stesso a.s. il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall'a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

La prima fase del piano straordinario si è conclusa con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

La suddetta Legge n. 107 del 13.07.2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;

- gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento**. In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe al componente di essere assunto a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente che si vedrebbe nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

In merito al *fumus boni iuris* si ritiene che la fondatezza della domanda appaia provata in quanto l'ordinanza del CDS n. 5878/2014, le ordinanze nn. 579 e 581 del 19.10.2015 del Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro, e la sentenza n. 2273/8.7.2015 del Tribunale di Terni, hanno disposto l'inserimento a pieno titolo in GAE dei docenti abilitati con i PAS. Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente ove l'Ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente alla ricorrente stesso gli effetti di un giudizio di merito.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

conclude:

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 326 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono alla ricorrente di inserirsi nelle GAE medesime,

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto:

IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso A047 – “Matematica” riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *istanze on line*”, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda/diffida inviata dal ricorrente al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Salerno in forma cartacea con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R, o, comunque in subordine, consentendone la nuova produzione in via cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle suddette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

- quanto sopra **CON EFFETTO RETROATTIVO** dalla data di approvazione delle GAE o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

- 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Lucia Procida ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Campania, Ambito Territoriale di Salerno valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso A047 – “Matematica” così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria materia di insegnamento, domanda e/o istanza di inserimento, anche da ripresentare, con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;
- 2) accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l'illegittimo comportamento e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

patiendi, dalla ricorrente anche per perdita di *chanche*, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

In via subordinata,

nella, denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle somme e spese sostenute per ottenere il titolo abilitante richiesto dal Miur e poi dallo stesso non riconosciuto valido per l'inserimento in GAE, e per l'effetto condannare il Miur medesimo al pagamento delle medesime somme nonché del danno non patrimoniale derivante dalla predetta condotta, nella misura da accertarsi in separato giudizio.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si producono i seguenti documenti:

1. dichiarazione di conseguimento titolo abilitante PAS con esami superati;
2. dichiarazione di conseguimento laurea con esami sostenuti;
3. elenco titoli di servizio;
4. Corso di Perfezionamento Universitario in "E-Learning";
5. Corso di Perfezionamento (*post lauream*) in "Didattica della Matematica";
6. ordinanza Consiglio di Stato n. 5659/2015;
7. ordinanza RGL n. 579/2015 del Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro;
8. URP del Miur che considera il PAS titolo abilitante.

Salerno, lì 12.02.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

I sottoscritti avv. Maddalena Sisinni e avv. Giuliana Alati quali procuratori e difensori della sig. ra Lucia De Santis, ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi concorsuali A047 – matematica;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Secondaria di II grado A047 vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A047 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- . a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- . b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- . c) sunto dei motivi del ricorso;

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

. d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A047 (matematica) e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell’ambito territoriale di Salerno”;

. e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Salerno, lì 12.02.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati

Dichiarazione di valore della causa

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Non si versa il contributo unificato in quanto esente ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

Salerno, lì 12.02.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati